

COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DEI
“COMITATI DI FRAZIONE”

Approvato con deliberazione consiliare n. ...41..... assunta in data ...29.07.2019.....

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI
“COMITATI DI FRAZIONE”

ART. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i **“Comitati di Frazione”**, quale espressione dei particolari interessi della popolazione residente in ogni frazione, avente carattere propositivo e consultivo.

ART. 2 – COMPITI E FINALITA'

1. Il Comune promuove l'istituzione dei **“Comitati di Frazione”** quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze provenienti dal territorio di ogni frazione integrandole con gli indirizzi politico-amministrativi comunali.
2. I **“Comitati di Frazione”** hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del proprio territorio con particolare riferimento al settore dei servizi alla persona e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze e degli interessi generali della comunità.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI

1. Per “frazione” si intende una entità naturale storico-geografica, la cui esistenza è condizionata dall'insediamento di un nucleo di popolazione in una località staccata dagli altri “centro abitati” del Comune così da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, una propria individualità.
2. Nel Comune di Gardone Riviera vengono istituiti i seguenti **“Comitati di Frazione”**:
 - Gardone Sopra
 - Gardone Sotto
 - Fasano
 - Morgnaga
 - S.Michele – Tresnico

ART. 4 – NOMINA DEI COMITATI DI FRAZIONE

1. Ogni **“Comitato di Frazione”** è costituito da due rappresentanti, di cui uno designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare, nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti in ogni frazione che siano titolari di diritti civili e politici ed abbiano compiuto il 18° anno di età e che non ricoprano la carica di consigliere comunale.
2. Nel caso di dimissioni o di revoca di un componente del “Comitato di Frazione”, il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale nuovo “membro” il candidato designato dal capogruppo di rispettiva appartenenza.

3. I “Comitati di Frazione” durano in carica per lo stesso periodo previsto dalla legge per il Consiglio comunale e si rinnovano qualora il Consiglio comunale, per qualsiasi causa, venga sciolto anticipatamente.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI FRAZIONE

1. L’organizzazione interna per il funzionamento dei “**Comitati di Frazione**” è libera.
2. I “**Comitati di Frazione**” – d’intesa ed in accordo tra loro – possono indire “consultazioni” tra i cittadini residenti nella frazione in merito alle problematiche interessanti specificatamente quella frazione.
3. Perchè la riunione e l’eventuale votazione siano valide, la convocazione dell’**Assemblea di Frazione** deve essere effettuata mediante appositi manifesti da affiggere nell’ambito della frazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I “**Comitati di Frazione**”, quali organismi di partecipazione previsti dall’art. 11 dello Statuto comunale, possono concorrere mediante **proposte**, **petizioni** ed **istanze** alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte, petizioni ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 settembre di ogni anno.
2. I “**Comitati di Frazione**” possono essere “**consultati**” dagli Assessori e dagli altri organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonchè “**interpellati**” per la formulazione di proposte in occasione dell’adozione degli strumenti di programmazione comunale.

ART. 7 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I “**Comitati di Frazione**” possono rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti la propria frazione. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti da entrambi i “componenti del comitato di frazione” e devono essere indirizzati al Sindaco od all’Assessore competente che avranno trenta giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere come intende operare l’Amministrazione comunale.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEL DECENTRAMENTO

1. La “**Assemblea del decentramento**” è un organismo di partecipazione popolare finalizzato a coordinare le varie problematiche presenti nell’ambito comunale, di cui fanno parte tutti i componenti dei “Comitati di Frazione” ed un Presidente nominato direttamente dal Sindaco con apposito provvedimento. L’organizzazione ed il funzionamento del predetto organismo sono liberi.
2. La “**Assemblea del decentramento**” può chiedere l’audizione del Sindaco e degli Assessori comunali competenti su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.

3. La “**Assemblea del decentramento**” può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza e l’immagine delle realtà delle singole frazioni o della generalità delle stesse.
4. La “**Assemblea del decentramento**” viene convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale ed, in particolare, prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

ART. 9 – DIRITTO DI ACCESSO

1. I membri dei “**Comitati di Frazione**” hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi di pubblico interesse necessari per l’espletamento del loro mandato riguardanti esclusivamente il territorio della propria frazione e sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.
2. L’accesso agli atti ed il rilascio delle relative copie sono **gratuiti**.